

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**DEBITORE ISTANTE  
ROBERTO BADIALI**

\* \* \* \* \*

**ATTESTAZIONE DEL GESTORE  
DELL'ORGANISMO DI  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DELL'ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA**

**EX ART. 9, C. 2 LEGGE N. 3/2012**

*Gestore: dott. Salvatore Catorano  
P.zza dei Martiri, 1/2 - Bologna  
tel. 051.0412213 - fax 051.0093787  
e-mail: [s.catorano@scr-consulting.it](mailto:s.catorano@scr-consulting.it)  
PEC: [salvatore.catorano@pec.studiocatorano.it](mailto:salvatore.catorano@pec.studiocatorano.it)*

Il sottoscritto dott. Salvatore Catorano, nato ad Avellino il 31 Dicembre 1979, C.F. CTR SVT 79T31 A509A, con Studio in Bologna, P.zza dei Martiri, 1/2, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 2470/A, ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 164017, professionista iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna (d'ora in poi, OCC),

#### PREMESSO CHE

- con istanza del 16 Novembre 2018, prot. N. 3378/18, il sig. Roberto Badiali (di seguito anche debitore o ricorrente) nato a Carrara (MS) il 21 Settembre 1954 CF BDL RRT 54 P21B832X ha chiesto al locale OCC di potersi occupare della propria crisi da sovraindebitamento, al fine di proporre un accordo predisposto ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 3/2012, e successive modifiche;
- l'OCC, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 2, Legge 3/2012, il 19/12/2018 ha nominato lo scrivente Gestore della Crisi, il quale, con comunicazione in pari data ha dichiarato di accettare l'incarico;
- l'art. 7, c. 1, della Legge n. 3/2012 prevede che *“il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori con l'ausilio degli Organismi di composizione della crisi [...] un accordo di ristrutturazione dei debiti”*;
- l'art. 9, comma 1, prevede il deposito della proposta di accordo presso il Tribunale territorialmente competente, alla quale, tra l'altro, deve esser allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano;

### ESPONE

la seguente relazione redatta ai sensi dell'art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012, precisando che:

- la stessa è stata predisposta ai soli fini della normativa sopra citata e che non potrà essere utilizzata in tutto o in parte per scopi differenti;
- la redazione è stata effettuata in base ai dati contabili e fiscali, alle banche dati ed alle informazioni in qualunque modo acquisite;
- lo scrivente non è in possesso di ulteriori informazioni che possano modificare il contenuto della presente relazione.

## SOMMARIO

### Sommario

1.	- SCOPO E CONTENUTO DELLA RELAZIONE.....	5
2.	- SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.....	7
3.	- VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA E NEI DOCUMENTI ALLEGATI .....	9
3.1.	- Premessa .....	9
3.2.	- Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.....	9
3.3.	- Incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.....	12
4.	- SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.....	13
5.	- ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.....	14
6.	- GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' .....	15
7.	- GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO .....	18
8.	- GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DELL'ACCORDO PER I CREDITORI MUNITI DI IPOTECA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	20
9.	- CONCLUSIONI .....	21

## **1. - SCOPO E CONTENUTO DELLA RELAZIONE**

Scopo della presente relazione, come richiesto dagli artt. 7, c. 1 e 9, c. 2 e seguenti della Legge 3/2012 è quello di indicare:

- a) il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati contenuti nella proposta e della documentazione depositata a corredo della domanda;
- b) il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
- c) con riferimento ai creditori assistiti da privilegio derivante da ipoteche su immobili, l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

Hanno formato oggetto di approfondimento anche i comportamenti tenuti dal debitore nei cinque anni precedenti alla presentazione della proposta.

La circostanza ha consentito di riscontrarne la diligenza, che, pur non trattandosi di un piano del consumatore, si è ritenuto di dover approfondire, per meglio comprendere, anche dal punto di vista umano e comportamentale, le scelte finanziarie del debitore, ottenendone elementi di ponderazione ulteriori ai fini del giudizio di fattibilità della proposta.

Posto quanto precede, lo scrivente ha effettuato un'indagine sostanziale, e non solo formale, dei dati messi a disposizione dal ricorrente.

Allo scopo giova premettere che l'analisi si è focalizzata sui documenti relativi alla situazione debitoria personale del sig. Badiali.

Non è stato possibile acquisire invece i documenti della OR Srl di cui il sig. Badiali è stato liquidatore per pochi mesi ed alla quale è in qualche modo riferibile l'attuale esposizione debitoria.

OR Srl è stata cancellata il 6 Marzo 2001 ed i relativi documenti sono andati smarriti o distrutti, non sussistendo obblighi di conservazione degli stessi in ragione del periodo trascorso.

Sul punto, si allega la dichiarazione resa dal sig. Badiali (allegato 1).

E' stato comunque possibile rilevare che, dalla documentazione presente presso le banche dati e messa a disposizione oltre che dalle indagini svolte dal sottoscritto, il debitore non presenta i requisiti della fallibilità per il mancato superamento dei limiti di cui all'art. 1 L.F..

Egli non ha svolto infatti, con riferimento all'ultimo triennio, attività di impresa né è stato titolare o socio di imprese fallibili.

## 2. - SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Le obbligazioni riferibili al sig. Roberto Badiali ed oggetto della proposta di accordo sono riferibili esclusivamente a debiti verso i soggetti di cui all'elenco riportato di seguito:

	<i>Creditore</i>	<i>Euro</i>
1)	<i>CariParma/B2 Kapital Re</i>	<i>5.798,34</i>
2)	<i>Avv. Broccoli/Li Calzi</i>	<i>2.796,00</i>
3)	<i>F. Ili Mezzetti Srl (ex F.lli Mezzetti Snc)</i>	<i>75.975,09</i>
	<b>TOTALE</b>	<b>84.569,43</b>

Le passività che precedono non includono gli importi prededucibili maturati in corso di procedura e da liquidarsi a favore del Gestore incaricato.

In sede di accesso alla procedura in commento dette spese sono state quantificate in misura pari a 2.474,76 oltre oneri e spese, di importo pari ad euro 6,10 alla data odierna. Pertanto, il sig. Badiali intende comporre la propria crisi da sovraindebitamento con i creditori riepilogati in tabella mediante l'impiego delle risorse promananti dalla liquidazione ottenuta in seguito alla conclusione del proprio rapporto di lavoro dipendente ed attualmente accantonate mediante:

- N. 4 buoni postali del valore di euro 1.500 cadauno;
- N. 1 Polizza vita n. 50013041110 valorizzata in euro 9.740,25;
- euro 2.259,75 presso il c/c personale.

Con riferimento ai termini di esecuzione della proposta, il debitore ha previsto di corrispondere gli importi complessivamente proposti nell'accordo entro un mese dalla data di approvazione del Piano nelle misure che seguono:

- le spese prededucibili in misura pari ad euro 2.474,76 oltre oneri e spese anticipati;
- i crediti privilegiati in misura pari ad euro 2.500,00;
- i crediti chirografari in misura pari ad euro 13.000,00.

È prevista la parziale falcidia di un creditore privilegiato, ai sensi dell'art. 7 c. 1, della Legge n. 3/2012.

Il privilegio oggetto di falcidia è riferito ad un'unica posizione riconducibile alle prestazioni rese dagli avv. Broccoli/Li Calzi, i quali avevano assistito il debitore in una causa in cui era coinvolto nella qualità di Liquidatore di Or Srl.

Nessun privilegio è stato invece riconosciuto al credito riferibile alla ditta F.lli Mezzetti Srl, non essendo stata fornita documentazione idonea a comprovare la causa prelatizia. Tale circostanza è stata riscontrata dal sottoscritto che giudica di poter convenire sulla collocazione chirografaria del credito.

Non sono stati forniti riscontri alla richiesta di quantificazione del proprio credito da parte di Cariparma e delle società cui ne era stata affidata l'esazione, che dunque può essere assunto nella sua entità sulla base delle evidenze documentali prodotte dal debitore.

Infine, non sono stati considerati alcuni debiti contributivi ed erariali risalenti nel tempo e riferiti ad OR Srl, di cui si dirà più diffusamente in seguito.

Non formano oggetto di accordo i crediti impignorabili *ex art. 545 cpc*. Il debitore in particolare, è gravato dall'ordinanza n. 9021/16 RG 11955/16, nella quale si dispone che egli deve riconoscere a favore delle n. 2 figlie l'importo mensile di euro 700 (si veda all. sub. 2 della proposta di accordo). Detto importo viene attribuito regolarmente e non è intenzione del debitore interrompere o chiedere una revisione di tale cifra, alla quale, piuttosto, si sommano elargizioni ulteriori che il sig. Badiali versa mensilmente a favore delle figlie per il loro sostentamento.

### **3. - VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA E NEI DOCUMENTI ALLEGATI**

#### **3.1. - Premessa**

Nell'espletamento del proprio incarico, lo scrivente Gestore ha fatto riferimento alla proposta di accordo, alla documentazione acquisita, nonché alla ulteriore documentazione messa a disposizione dal debitore proponente e specificata nei successivi paragrafi.

Dalle analisi condotte emerge come, ad oggi, la consistenza delle obbligazioni a carico del sig. Badiali sia adeguatamente rappresentata dalla tabella di cui al paragrafo n. 2, oltre che dalle passività maturate in corso di procedura per gli oneri di giustizia.

L'esposizione debitoria promana in massima parte dalle vicende che hanno riguardato il sig. Badiali nella sua veste di liquidatore di OR Srl, cancellata da ormai 18 anni!

Le stesse sono state dettagliate nella proposta di accordo, con ciò rendendosi superflua una rappresentazione di tali vicende nella presente relazione, limitando piuttosto a questa sede, il giudizio sulla loro veridicità.

#### **3.2. - Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni**

Il debitore ha assunto dal gennaio a marzo 2001 la carica di liquidatore in OR Srl, società poi cancellata a far data dal 6 Marzo 2001, come da visura allegata sub. 2.

Non sono riferibili al sig. Badiali ulteriori esperienze svolte nella qualità di socio ovvero amministratore di altre società, come rilevabile dalla visura personale, anch'essa allegata sub. 2.

Come già riferito dal debitore e riscontrato dal sottoscritto gestore, il sovraindebitamento deriva esclusivamente dalle debenze insorte in seguito alla cancellazione della Società, allorquando il liquidatore è stato giudicato responsabile di aver cagionato un danno ai creditori, privati del diritto di aggredire il patrimonio sociale a soddisfacimento delle proprie pretese.

Il sottoscritto gestore ha potuto verificare quanto riferito dal debitore mediante la

documentazione consegnata e dalle verifiche svolte in proprio, in particolare riscontrando l'entità dei debiti indicati nella proposta di accordo e le dinamiche che ne hanno determinato la formazione.

Giudicando di dover approfondire la diligenza impiegata dal debitore, risulta preliminarmente necessario circoscrivere l'ambito di riferibilità di tale nozione.

Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza ha negato l'automatica attribuzione di responsabilità nel caso di errori di valutazione – ancorché gravi ed irreparabili – discernendo fra le ipotesi in cui i danni siano cagionati da “negligenze” o da azioni intraprese in conflitto di interessi, ed i casi in cui l'obbligo di diligenza possa dirsi adempiuto. Tra le diverse opinioni sul tema, risulta prevalente quella che declina la diligenza nel “dovere di amministrare con perizia”, intendendo per tale l'utilizzo di specifiche competenze ed abilità richieste dalla natura dell'attività esercitata.

In via del tutto speculare, la *mala gestio* deriverebbe, per lo più, dall'aver assunto obbligazioni senza la ragionevole certezza di potervi adempiere ovvero disinteressandosi apertamente delle conseguenze dei propri comportamenti.

Nel caso di specie, non vi è ragione di dubitare che il sig. Badiali abbia assunto l'incarico di liquidatore in un momento di particolare necessità personale.

Nel farlo, con ogni probabilità, non ha ponderato in modo appropriato i rischi collegati a tale ruolo né alla decisione, del tutto improvvida, di cancellare la società pur in presenza di una significativa esposizione debitoria.

Si ritiene di dover tralasciare ogni approfondimento sulle modalità che hanno reso possibile detta cancellazione pur in presenza di debiti, non disponendo di documentazione appropriata, né ritenendo che tali valutazioni siano afferenti all'oggetto della presente attestazione.

Di certo, il debitore si è esposto con una certa ingenuità alle conseguenze delle sue azioni, ed ha dunque subito le rivendicazioni dei creditori sociali danneggiati.

La probabile mancanza di strumenti idonei a prevedere le conseguenze della sua decisione (il debitore infatti ha sempre svolto attività che non hanno alcuna afferenza

con funzioni di natura amministrativa e/o gestionali di impresa) può in parte giustificare una scelta rivelatasi del tutto avventata.

Anche la situazione di necessità in cui si trovava il debitore e la fiducia che egli riponeva nel sig. Lucchini, che avrebbe approfittato della sua buona fede, possono indurre a ridimensionare ulteriormente il giudizio sull'imperizia del sig. Badiali.

Può certamente ritenersi che il sig. Badiali abbia operato anteponendo l'interesse del proprio figlio e la necessità di fornirgli una sistemazione adeguata, ma così facendo ha esposto sé stesso ed inevitabilmente, la sua famiglia, a conseguenze ben più onerose rispetto ai benefici che gli sono derivati dall'aver assunto il ruolo di liquidatore.

Dopo tale avvenimento, non risulta che il sig. Badiali abbia contratto obbligazioni ulteriori senza la ragionevole presunzione di potervi far fronte ed anzi, per quanto ha potuto, ha liquidato le spese e gli altri oneri a suo carico insorti a seguito della cancellazione di Or Srl, con le proprie risorse personali, dopo che l'abitazione che aveva acquistato, era stata venduta in asta.

Pertanto, successivamente al 2001, non sono stati riscontrati comportamenti o decisioni di natura finanziaria dai quali emerga imperizia o negligenza.

Né sono emersi atti in frode o comportamenti assunti in danno dei creditori, da segnalare ai fini della procedura in svolgimento.

In conseguenza di quanto precede, è innegabile che nel 2001 il sig. Badiali abbia assunto e svolto il suo ruolo di liquidatore senza la dovuta accortezza.

Tuttavia, volendo riferire ogni valutazione ai cinque anni antecedenti alla domanda di accesso alla procedura *ex art. 7 c. 1 L. 3/12*, è possibile esprimere un giudizio di diligenza positivo, essendo risalente a circa 18 anni fa, l'occasione (forse unica!) in cui il debitore ha operato senza l'adeguata perizia, subendone ancora oggi, le conseguenze. Inoltre, a parere di chi scrive, rileva sottolineare come l'iniziativa del Sig. Badiali sia meritevole di particolare apprezzamento. Come riferito, infatti, le vicende che lo riguardano sono risalenti nel tempo e verosimilmente, i creditori le ritenevano ormai archiviate tanto che non è stato immediato ricostruire le spettanze di ciascun creditore.

Con ogni probabilità, il debitore avrebbe potuto impiegare le proprie risorse per finalità personali, senza avviare alcuna procedura e senza incorrere comunque in azioni esecutive a suo danno.

La spontaneità di tale iniziativa, pur non potendo essere letta in termini compensativi, merita pertanto di ricevere un giudizio di apprezzamento.

### **3.3. - Incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte**

La tabella riportata nel par. 2 quantifica in euro 84.500 ca. la complessiva esposizione debitoria del sig. Badiali il quale dispone di una pensione di euro 1.850 ca. mensili da destinare per euro 700 al sostentamento delle sue due figlie.

Emerge dunque con chiarezza come il sig. Badiali non sia in grado di assolvere alle proprie obbligazioni. Detta incapacità ad adempiere non è di certo temporanea, ma è una condizione oggettiva e strutturale, rispetto alla quale il sig. Badiali è privo della liquidità sufficiente per potervi far fronte.

Infatti, tale situazione si protrae ormai dal 2001, allorquando è emersa con evidenza l'impossibilità del debitore di adempiere alle passività sociale traslate a suo carico e, nonostante gli anni trascorsi, le passività non sono state ridotte in modo sensibile con ciò confermando il giudizio sullo squilibrio tra passività ed attività correnti e consolidate.

#### **4. - SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI**

Il debitore negli ultimi anni ha onorato le passività correnti evitando di contrarre ulteriori debiti.

Gli importi dovuti e riepilogati nel piano risultano risalenti nel tempo e riferiti alle pluricite vicende occorse in seguito alla cancellazione di OR Srl.

In particolare, nel 2018, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1453/2018 RG 250/10, veniva confermato il debito del sig. Badiali nei confronti di F.lli Mezzetti Snc, cui per le suesposte ragioni, il debitore non è riuscito a far fronte.

Giova comunque precisare che alle passività di cui al par. 2, negli ultimi 5 anni non se ne sono aggiunte di ulteriori, riferibili a creditori non inclusi nell'elenco di cui alla già citata tabella.

## **5. - ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

A seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore, lo scrivente non ha rilevato l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, come peraltro attestato dallo stesso sig. Badiali (allegato 15 della proposta).

## 6. - GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA'

Allo scopo di avere conferma degli importi di cui al par. 2, il sottoscritto ha provveduto a contattare i singoli creditori, ottenendo, in alcuni casi una quantificazione a mezzo PEC, che si allegano, degli importi dovuti.

I documenti consegnati dal debitore, i riscontri ottenuti dai creditori e la consultazione delle banche dati disponibili rappresentano le evidenze mediante le quali è stato possibile quantificare il totale delle passività e riscontrare la veridicità e completezza delle posizioni verificate.

Da tali approfondimenti non sono emersi passività ulteriori né difformità rispetto alle dichiarazioni ed ai documenti resi dal debitore.

Essendo onere del sottoscritto gestore manifestare un giudizio sulla completezza ed attendibilità dei documenti richiesti a norma di legge, al fine del perfezionamento della propria relazione particolareggiata, lo scrivente gestore ha svolto le seguenti attività di verifica:

- esame della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 7, comma 1 e ss Legge n. 3/2012*;
- riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dai Pubblici Uffici, oltre a quelli messi a disposizione dai creditori e dal debitore;
- accesso alle banche dati pubbliche in seguito ad autorizzazione rilasciata al locale OCC dal presidente della IV Sezione Fallimentare, dott. Fabio Florini.

Le verifiche svolte hanno restituito una rappresentazione della posizione debitoria coerente con quanto riferito dal debitore, così come riepilogato di seguito:

<u>Fonte/Banca dati consultata</u>	<u>Documentazione richiesta</u>	<u>Esito</u>	<u>Evidenze riscontrate</u>	<u>All. 5</u>
Camera di Commercio	Visura protesti	Documentazione acquisita	Assenza protesti	All. 5.1
Casellario Giudiziario	Certificato carichi pendenti	Documentazione acquisita	Assenza carichi pendenti	All. 5.2
Agenzia delle entrate/Anagrafe tributaria	Certificato carichi fiscali pendenti	Documentazione acquisita	Presenza di carichi fiscali pendenti	All. 5.3
Agenzia della	Estratti di ruolo	Documentazione	Presenza di ruoli	All. 5.4

riscossione		acquisita		
INPS/INAIL	Estratto contributi	Documentazione acquisita	Presenza estratto	All. 5.5
Enti locali	Estratto pendenze	Documentazione acquisita	Assenza di documentazione	All. 5.6
Crif	Informazioni creditizie	Documentazione acquisita	Esistenza segnalazioni	All. 5.7
Centrale rischi	Riepilogo Sofferenze	Documentazione acquisita	Esistenza segnalazioni	All. 5.8
Centrale allarme interbancari	Riepilogo segnalazioni	Documentazione acquisita	Assenza di segnalazioni	All. 5.9

Dalle banche dati consultate emerge la presenza di diverse pendenze nei confronti del debitore.

In particolare dall'all. 5.3 si rileva l'esistenza di crediti verso OR Srl per euro 1.685,05 e verso il sig. Badiali per euro 1.226,96.

I crediti che precedono sarebbero contenuti in cartelle che però non sono state rinvenute negli estratti di ruolo consegnati dall'Agenzia della Riscossione (all. 5.4).

Peraltro gli aggiornamenti più recenti forniti dall'Agenzia della Riscossione confermano che la posizione debitoria del sig. Badiali è azzerata, mentre quella di OR Srl risale nel tempo.

I riscontri ottenuti dall'Agenzia della Riscossione appaiono dunque più recenti ed in linea con quanto dichiarato dal debitore, mentre non è stato possibile riscontrare la consistenza di quanto riportato nell'estratto dei carichi fiscali pendenti, dovendo in ogni caso rilevare l'anomalia di alcune cartelle riferite ad anni di imposta successivi anche di 10 anni alla data di cancellazione di OR Srl.

Anche le evidenze ottenute da INAIL risultano risalenti nel tempo e di incerta riferibilità, mentre l'estratto contributivo ricevuto da INPS conferma che il sig. Badiali non è personalmente debitore dell'ente a differenza di OR Srl, i cui debiti sono stati affidati all'Agenzia della Riscossione.

Le segnalazioni ottenute dalle ulteriori banche dati consultate sono in linea con i dati forniti dal debitore.

E' dunque possibile esprimere un giudizio positivo sulla veridicità ed autenticità dei documenti messi a disposizione dal debitore, in particolare rilevando che:

- i dati esposti nella domanda trovano sostanziale corrispondenza con i dati

indicati dai creditori;

- l'elenco analitico delle disponibilità personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura del patrimonio del sovraindebitato;
- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei relativi crediti e le cause legittime di prelazione;
- non parrebbero sussistere motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale allo scrivente che possano far intendere che l'ipotesi di realizzo della liquidità indicata nella domanda non sia ragionevole o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dell'accordo come proposto ai creditori.

Pertanto, lo scrivente Gestore ha esaminato tutta la documentazione fornita e reperita, che ritiene attendibile e completa, ed ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati.

## 7. - GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO

Nella presente sezione viene fornita specifica indicazione del piano che il debitore intende presentare.

Egli, mediante una parte delle somme ottenute in seguito alla conclusione del proprio rapporto di lavoro, per euro 18.000,00, intende liquidare:

- gli oneri prededucibili;
- i crediti privilegiati nella misura di euro 2.500,00;
- i crediti chirografari nella misura di euro 13.000.

Di seguito il dettaglio:

ATTIVITÀ	IMPORTO
Importo promanante dalla liquidazione del TFR	18.000,00
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>18.000,00</b>

<i>PASSIVITÀ IN PREDEDUZIONE</i>	Valore	%	Pagamento
Compenso OCC	2.474,16	100,00	2.474,76
<i><b>Totale passività in prededuzione</b></i>	<i><b>2.474,16</b></i>		<i><b>2.474,16</b></i>

<i>PASSIVITÀ PRIVILEGIATE</i>	Valore	%	Pagamento
Onorari professionisti	2.796,00	89,41%	2.500,00
<i><b>Totale passività privilegiate</b></i>	<i><b>2.796,00</b></i>		<i><b>2.500,00</b></i>

<i>PASSIVITÀ CHIROGRAFARIE</i>	Valore	%	Pagamento
F.lli Mezzetti Snc	75.975,09	15,90	12.078,20
Cariparma	5.798,34	15,90	921,80
<i><b>Totale passività chirografarie</b></i>	<i><b>81.773,43</b></i>		<i><b>13.000,00</b></i>
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>87.044,19</b>		<b>17.974,76</b>

La cifra di euro (18.0000-17.974,76=) 25,24, sarà usata per liquidare ulteriori oneri che dovessero emergere in corso di procedura ed il residuo eventualmente non attribuito, resterà nelle disponibilità del debitore.

Con riferimento ai termini di esecuzione della proposta, il debitore ha previsto di corrispondere le cifre che precedono entro 30 giorni dalla data di approvazione, previo ottenimento dei riscontri formali da parte dei creditori con diritto alla liquidazione.

Nell'ipotesi in un cui un creditore non dovesse fornire debito riscontro, la cifra proposta dal debitore sarà da questi accantonata e dunque ritirata dalle somme messe a disposizione una volta che il debito possa considerarsi prescritto.

Dalle informazioni assunte e dalla documentazione messa a disposizione emerge come la somma di euro 18.000 sia già disponibile alla data odierna e quindi potrà essere resa immediatamente disponibile al momento dell'omologa dell'accordo. Pertanto non risultano esservi motivi ostativi alla esecuzione dell'accordo in caso di approvazione.

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni acquisite, riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti nella proposta, la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, il sottoscritto Gestore ritiene che la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dal sig. Roberto Badiali, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ragionevolmente ritenersi attendibile ed attuabile.

**8.- GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DELL'ACCORDO PER  
I CREDITORI MUNITI DI IPOTECA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA  
LIQUIDATORIA**

Tra i creditori del sig. Badiali, non risultano esservi importi garantiti da ipoteca, né beni o diritti sui quali insista una causa di prelazione.

Pertanto non è possibile rilasciare alcun giudizio in merito al tema in intestazione del paragrafo, tuttavia, non rappresentando tale circostanza una ragione ostativa alla presentazione e svolgimento della proposta di accordo.

## 9. - CONCLUSIONI

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, basato sugli strumenti messi a disposizione del gestore e finalizzato al riscontro della ragionevolezza e dunque della fattibilità dell'accordo.

Sulla base della documentazione ricevuta, nonché dalle informazioni assunte, il sottoscritto dott. Salvatore Catorano, nominato Gestore dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna per la composizione della crisi da sovraindebitamento del sig. Roberto Badiali

### VISTA

la domanda presentata dal Debitore ai sensi dell'art. 7, Legge n. 3/2012,

### VERIFICATA

la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili

### ATTESTA

- 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012, la fattibilità della proposta di accordo che può ritenersi ragionevolmente attendibile ed attuabile.

Bologna, 23 luglio 2019

Il Gestore della Crisi

Dott. Salvatore Catorano



Allegati:

- All. 1 : dichiarazione resa dal sig. Badiali
- All. 2: visure personale Sig. Roberto Badiali ed Or Srl;
- All. 3: riscontri ottenuti a mezzo PEC;
- All. 4: evidenze banche dati